



GAL L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L.

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(P.S.R. 2007-2013)**

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

Asse 4

“Attuazione dell’approccio Leader”

BANDO PUBBLICO GAL

relativo all’annualità 2013

per l’accesso alla Misura 411

“Competitività”

Azione 3: “Attivazione con approccio Leader della Misura 121:

Ammodernamento delle aziende agricole”



Regione Emilia Romagna

L'Altra Romagna s.cons a r.l.
Viale Roma 24 - 47027 Sarsina (FC)
Tel: 0547-698301 Fax: 0547-698345
P.IVA 02223700408

E-mail: altrarom@tin.it indirizzi web: www.altraromagna.it

Premessa

Con il presente Bando L'Altra Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" – Misura 411 "Competitività" – Azione 3 Attivazione con approccio Leader della Misura 121 "Ammodernamento aziende agricole" secondo i contenuti definiti nel PSR medesimo e nel Piano di Azione di Locale approvato in data 12.02.2009 dal Consiglio di Amministrazione del Gal e successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2445 del 27 marzo 2009.

Il presente Bando definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura per l' annualità 2013.

1 Riferimenti normativi e amministrativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore e, in particolare, al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Titolo IV, Capo I, articolo 20, lettera b), ii) e articolo 27 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- Reg. UE n. 335/2013 della Commissione (Regolamento di transizione) che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006
- Reg. UE n. 65/2011, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Reg. (CE) n. 1290/05;
- Reg. (CE) n. 1695/05;
- Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 recante *"Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1006 del 30 giugno 2008 *"Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. PSR 2007-2013. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al DM MIPAAF 1205/2008"*.
- Delibera della Giunta Regionale n. 312 del 10/03/2008 di integrazione alla Delibera di G.R. precedente;
- Delibera della Giunta Regionale n. 992 del 12/07/2010 di ridefinizione dei Programmi Operativi delle misure 112 e 121 a decorrere dall'annualità finanziaria 2011;
- Determina del Direttore Generale del Servizio Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 2845 del 17 marzo 2008 recante disposizioni tecniche funzionali necessarie alla corretta attuazione delle Misure 112 – 121;
- Determina del Direttore Generale del Servizio Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 7780 del 16 luglio 2010 che ha modificato le tabelle di richiesta manodopera di cui alla DD n. 2845/2008.

- Determinazione Dirigenziale di AGREA n. 1729 del 21/02/2008 "Procedura operativa presentazione domande".

2 Obiettivi della Misura 411 azione 3 "Attuazione con approccio Leader della misura 121"

Il sostegno economico previsto dalla Misura deve contribuire ad incentivare l'ammodernamento delle aziende agricole, favorendone il processo di innovazione tecnologica allo scopo di migliorarne il rendimento globale, anche attraverso lo sviluppo di investimenti interaziendali. La Misura si propone, altresì, di contribuire agli obiettivi strategici dell'Asse attivando indirettamente la domanda di formazione e consulenza e prevedendo condizioni particolari per i giovani al primo insediamento.

Per tali finalità il Piano di Investimenti (di seguito: PI) dovrà perseguire uno o più dei seguenti obiettivi operativi finalizzati ad incentivare:

- gli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- gli investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di comparti produttivi non competitivi;
- le riconversioni colturali e/o varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati, e/o ridurre i costi di produzione;
- investimenti migliorativi riguardanti l'ambiente, le condizioni igienico-sanitarie ed il benessere degli animali;
- gli investimenti volti ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso l'adeguamento dei prodotti e dei processi aziendali anche in funzione della lavorazione e della trasformazione diretta;
- gli investimenti volti a favorire la commercializzazione delle produzioni aziendali in funzione delle diverse forme di mercato;
- gli investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- gli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il ricorso alla meccanizzazione collettiva, teso alla riduzione dei costi di produzione e ad una più ampia diffusione dell'innovazione tecnologica.

In particolare, come previsto nei PRIP, si porrà particolare importanza agli investimenti volti a ridurre i costi di produzione, aumentare il valore aggiunto dei prodotti agricoli nonché agevolarne la commercializzazione.

3 Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti

La disponibilità finanziaria del presente Bando per l'intero periodo 2007-2013, come individuata nel PAL approvato dalla Regione Emilia Romagna, è pari ad **€ 406.107,18**. Al fine di assicurare il pieno utilizzo dei fondi recati al PSR, il suddetto importo potrà essere integrato a fronte di eventuali economie maturate dal GAL sulle azioni 3, 4 e 7 della misura 411. Il suddetto importo potrà inoltre essere integrato in seguito a trasferimenti di risorse che verranno effettuati in sede di variante, fermo restando il rispetto delle necessarie procedure di autorizzazione regionale.

Al presente avviso pubblico sono assegnate tutte le risorse di cui sopra. L'investimento massimo per PI è

pari a **150.000** Euro di spesa ammissibile/ULU; il numero delle ULU è riferito alla richiesta di manodopera della struttura aziendale, come specificatamente determinata al punto 5.9.

I limiti sopra indicati sono elevati del 100% nel caso di investimenti dedicati a impianti di trasformazione aziendali o interaziendali, inclusi quelli per la produzione di energie da fonti rinnovabili, a condizione che il prodotto trasformato sia per almeno i 2/3 di provenienza aziendale.

Ciascuna impresa può presentare complessivamente fino a quattro PI nel periodo di programmazione, con un limite massimo di tre PI finanziati, fermo restando che ai PI presentati da imprese che abbiano già avuto due PI finanziati sarà attribuito un fattore di priorità inferiore mediante riduzione del 75% del punteggio assegnabile al PI, secondo quanto previsto nei bandi provinciali relativamente al criterio di priorità "Tipologia d'intervento". L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.

Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente tabella:

Zone	Strutture (esclusa produz. Energia da fonti rinnovabili)		Dotazioni (esclusa produz. Energia da fonti rinnovabili)	Investimenti per produzione energia da fonti rinnovabili	
	Imprenditore ordinario	Azienda con giovane al primo insediamento		Utilizzo biomasse agroforestali	Fotovoltaico
Normali	40 %	45 %	35 %	40 %	20 %
Svantaggiate	45 %	50 %	35 %	40 %	20 %

Per quanto riguarda le imprese condotte da giovane al primo insediamento, per beneficiare della maggiore contribuzione sarà necessario che siano presenti le seguenti condizioni:

- nelle società di persone, gli ulteriori soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali devono possedere tutti i requisiti previsti al 5.10;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, gli ulteriori amministratori devono possedere tutti i requisiti previsti al punto 5.10.

4 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche titolari di impresa agricola che presentino domanda di intervento corredata da un PI di durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, coerente con gli obiettivi e la strategia dell'Asse 1 nonché della Misura 121 come definiti dal P.S.R., rispettando i requisiti di seguito specificati.

Per imprese agricole sono da intendersi sia quelle in forma singola, che quelle in forma aggregata quale quella cooperativa e di Associazione Temporanea di Impresa di cui al disposto dell'art.37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese agricole costituenti Comunioni a scopo di godimento di cui all'art. 1100 e seguenti c.c..

Non potranno essere beneficiarie della Misura le imprese che dichiarino di ricadere nella condizione di "ex-bieticoltore" ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 320/2006 definito quale imprenditore agricolo che ha sottoscritto - con Società produttrici che hanno dimesso zuccherifici e rinunciato alla relativa quota - contratti di fornitura in una delle tre annate di produzione antecedenti la chiusura dell'impianto e per produzioni conferite all'impianto medesimo. Tale esclusione permane fino alla conclusione dell'iter procedimentale riferito al Programma Operativo di attuazione del Piano di Azione regionale per il settore bieticolo-saccarifero.

4.1 **Demarcazione con gli interventi oggetto della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" nell'ambito dell'Asse 1 "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale" del P.S.R..**

Nell'ambito delle aree ammissibili all'Asse 4, così come disposto al punto 6 deve essere garantita la demarcazione degli interventi attivati dal GAL (con il presente Bando) e dalle Amministrazioni Provinciali con l'applicazione della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole". A tal fine si stabilisce che le aziende situate in area GAL (demarcazione geografica), per i settori contemplati nel presente Bando (demarcazione per tipologia produttiva), dovranno presentare domanda al Bando attivato dal GAL e non potranno presentare domanda di aiuto sul Bando Provinciale. Le medesime operazioni/interventi non potranno essere contemporaneamente oggetto di domanda di aiuto ai sensi del presente Bando pubblico GAL e di istanza presentata sulla Misura 121 dei bandi provinciali. I giovani beneficiari della misura 112, nel periodo di vigenza del proprio (PSA), non potranno presentare domanda sul presente bando.

5 **Requisiti di ammissibilità**

5.1 **Ammissibilità dell'impresa agricola**

Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 5.1.1. in caso di ditta individuale, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., come riportato nell'iscrizione alla C.C.I.A.A., deve risultare quale attività primaria;
- 5.1.2. in caso di impresa costituita in forma societaria, l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c., con riferimento all'oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva;
- 5.1.3. è iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;
- 5.1.4. è iscritta all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;
- 5.1.5. dimostra un livello minimo di redditività;
- 5.1.6. in caso di società, almeno un socio e/o amministratore riveste le caratteristiche di cui all'art. 2135 c.c.;
- 5.1.7. la durata minima delle società è almeno pari alla durata dell'impegno di cui al punto 5.1.9: in caso di scioglimento anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno revocate;

5.1.8. si impegna a rispettare nella propria azienda i requisiti riferibili alla condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 e successive modificazioni nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati;

5.1.9. si impegna alla conduzione diretta dell'azienda oggetto dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento. Potrà essere riconosciuto il mantenimento dell'impegno anche nei casi in cui l'impresa beneficiaria venga a modificarsi per consentire l'inserimento o il completo subentro di un giovane agricoltore che rientra nell'ambito familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c., avente le caratteristiche richieste per l'accesso alla Misura 112, e previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla presente Misura. A seguito di preventiva richiesta di autorizzazione saranno valutabili altresì ipotesi in cui l'impresa beneficiaria, successivamente alla liquidazione del saldo del contributo spettante, sia oggetto di processi di trasformazione/fusione/incorporazione tali per cui:

- le imprese coinvolte nel processo siano in possesso dei requisiti di accesso alla Misura,
- la responsabilità gestionale rimanga in capo, in tutto o in part,
 - o alla medesima persona fisica in caso di ditta individuale beneficiaria
 - o alla maggioranza delle persone fisiche contitolari/amministratori della società di persone/di capitali beneficiaria,
- sia verificata la permanenza della rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati rispetto alla nuova consistenza aziendale.

Qualora la modifica societaria non comporti anche l'accorpamento di una molteplicità di aziende agricole, dovrà essere verificato che l'azienda condotta risulti di dimensione tale da garantire comunque il rispetto dei requisiti d'accesso con riferimento alle soglie minime di redditività ed ULU corrispondenti al nuovo assetto societario. Fermo restando quanto previsto ai precedenti capoversi, l'azienda condotta, nel periodo di impegno, non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine, modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate alla GAL L'Altra Romagna ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore di cui al Reg. (CE) 1974/2006, art. 47;

5.1.10. si impegna a mantenere le condizioni di cui ai precedenti punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione a saldo dell'aiuto richiesto, pena la revoca del finanziamento;

5.1.11. si impegna a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici e di monitoraggio, pena la revoca del finanziamento.

Inoltre l'impresa, ai sensi del Reg. UE n. 65/2011, art. 24, deve risultare affidabile, con riferimento a quanto previsto in materia dal "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni per il PSR 2007-2013" approvato da AGREA.

5.2 Ammissibilità dell' azienda agricola

L'azienda agricola, intesa quale insieme dei beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della domanda tutte le seguenti caratteristiche:

- 5.2.1. rispetta i requisiti riferibili alla condizionalità;
- 5.2.2. richiede un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero degli addetti (N) sulla base della seguente formula:

$$\text{Volume minimo di lavoro richiesto} = [0,5 \times (1+N)]\text{ULU}$$

A tale riguardo occorre precisare che per addetti, ai fini della formula sopra indicata, si intende:

- 5.2.2.1. il titolare nel caso di impresa individuale;
- 5.2.2.2. i soci nel caso di società di persone, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
- 5.2.2.3. il o i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
- 5.2.2.4. il numero di dipendenti fissi dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) nel caso di società di capitale. Qualora l'impresa non disponga di dipendenti fissi, dovranno essere prese in considerazione le prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali impiegati, rapportando il montante delle giornate contabilizzate al numero di ULU equivalenti.
- 5.2.2.5. i soci conferenti il proprio lavoro nonché il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
- 5.2.2.6. il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo pieno che a tempo parziale) della cooperativa nel caso di altre forme cooperative.

5.3 Ammissibilità e priorità riferibili al conduttore

Al momento della presentazione della domanda il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c.. Nell'ambito di questa categoria è riconosciuta una priorità sostanziale ai progetti di imprese: in cui almeno 1 conduttore al momento della domanda possiede i seguenti requisiti:

- 5.3.1. dimostra sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- 5.3.2. ha un'età non superiore a 65 anni;
- 5.3.3. ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 5.3.4. dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c.; nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- 5.3.5. possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. e 5.3.5. dovranno essere possedute da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali.

Nelle società di capitale le caratteristiche di cui ai punti 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. e 5.3.5. dovranno essere possedute da un Amministratore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione della decisione individuale di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per le società di capitale.

Si specifica che sia nelle società di persone che nelle società di capitali le caratteristiche di cui ai punti 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. e 5.3.5. devono essere in capo alla medesima persona fisica.

5.4 Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale del conduttore con priorità di cui al punto 5.3.1.

La sufficiente capacità professionale viene riconosciuta in uno dei seguenti casi:

- 5.4.1. esperienza continuativa di almeno tre anni di conduzione diretta di impresa agricola ovvero di appartenenza in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di società;
- 5.4.2. possesso di titolo di studio conseguito in Italia presso scuola statale o ad essa parificata (cfr. L. 441/98, art. 3, comma 2) ad indirizzo agricolo ovvero all'estero ma legalmente riconosciuto in Italia:
 - 5.4.2.1. titolo universitario: laurea, specializzazione o dottorato di ricerca conseguito in facoltà ad indirizzo agrario, forestale o veterinario, inclusi eventuali corsi di laurea interfacoltà compartecipati dalle stesse;
 - 5.4.2.2. diploma di scuola media superiore ad indirizzo agricolo;
- 5.4.3. esperienza almeno annuale di conduzione diretta di impresa agricola oppure da dipendente agricolo con mansioni di responsabile aziendale, supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani Formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con almeno 100 ore di corsi di analoga tipologia (o in modo tale da integrare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari, quali:
 - norme e regolamenti della politica agricola comunitaria e delle organizzazioni comuni di mercato, riguardanti l'azienda condotta (obbligatoria);
 - normative relative alla tutela ambientale in campo agricolo (obbligatoria);
 - sicurezza sul lavoro (obbligatoria);
 - contabilità e gestione aziendale;
 - aggiornamento tecnico nel settore produttivo prevalente dell'azienda;

- informatica applicata alla gestione aziendale;
- formazione tecnica su settori produttivi non ancora presenti in azienda, ma in fase di inserimento;
- normativa fiscale;

- 5.4.4. esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo (1 anno = 151 giornate lavorative), supportata da una adeguata formazione professionale che potrà essere dimostrata attraverso la presentazione di attestati di frequenza per almeno 100 ore a corsi inerenti le competenze richieste all'imprenditore agricolo. I corsi devono prevedere la verifica interna finale, che dovrà risultare sostenuta con esito positivo. Gli attestati devono essere rilasciati da Enti di Formazione e riferirsi ad attività rientranti nei Piani formativi delle Province e della Regione Emilia-Romagna svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di parziale o totale carenza formativa, tale professionalità dovrà essere conseguita con corsi di almeno 100 ore (o di una durata tale da completare i corsi precedentemente seguiti fino ad almeno 100 ore complessive) che vertano su argomenti prioritari per la professionalità dell'imprenditore agricolo quali quelli elencati al punto precedente;
- 5.4.5. esperienza di lavoro quale quella prevista, alternativamente, ai precedenti punti 5.4.3. e 5.4.4. accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore, nonché superamento dell'esame condotto da una Commissione Provinciale, la cui istituzione è attribuita alle Province, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c, della L.R. 15/1997 e la cui composizione è definita al successivo punto 15.

5.5 Criteri per verificare il reddito da lavoro agricolo del conduttore con priorità di cui al punto 5.3.3

Per la quantificazione del reddito derivato da attività agricola si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP.

Questa può essere calcolata sia su base forfetaria, sia su base ordinaria, secondo l'opzione dell'imprenditore, in ordine alla scelta del regime di gestione dell'azienda (quadro IQ, Sez. III Produttori agricoli o Sez. I Imprese/Produttori agricoli). Si dovrà inoltre tenere conto di eventuali indennizzi assicurativi per calamità di origine meteorologica relativi all'anno di riferimento stesso.

Nel caso in cui la base imponibile IRAP sia stata calcolata su base forfetaria, la stessa dovrà essere rettificata:

- a. in aumento:
 - per i contributi pubblici di compensazione al reddito di cui al successivo punto 5.8.1;
 - per gli acquisti di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto;
- b. in diminuzione: per le cessioni di beni strumentali, quote latte e diritti di reimpianto.

Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.

Alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata dovrà quindi essere detratto l'importo relativo ai costi del personale non dedotto; inoltre detta base imponibile dovrà essere valutata al lordo di eventuali deduzioni forfetarie applicate.

La quota di reddito da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici sfavorevoli, il Reddito Complessivo è calcolato sull'anno maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda (Anno di Riferimento). In via ordinaria per "anno solare" si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, fatto salvo il caso di esercizi fiscali diversamente concordati con l'Agenzia delle Entrate.

Qualora non si riscontrassero le condizioni di normalità di esercizio dell'impresa per l'intero triennio a causa di:

- circostanze riconducibili a cause di forza maggiore, come elencate nel Reg. (CE) 1974/2006, art. 47, modificato con Reg. UE n. 335/2013
- presenza sui terreni condotti di frutteti o vigneti in fase di impianto o allevamento tale da determinare una incidenza da mancata produzione sul bilancio aziendale in misura superiore al 30% della Produzione Lorda Vendibile, esclusa quella zootecnica,

è consentito utilizzare i dati tenuti ai fini contabili del quarto anno solare precedente la data di presentazione della domanda.

Per il calcolo del valore del reddito derivato dall'attività agricola si potrà fare riferimento ai valori desumibili dal modello della dichiarazione presentata dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, relativo all'Anno di Riferimento prescelto.

Dalla medesima dichiarazione e con riferimento allo stesso anno, dovranno essere desunti i redditi da lavoro di natura extra agricola, siano essi da lavoro autonomo (RLA) o da lavoro dipendente (RLD).

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole.

Pertanto, nel caso in cui l'imprenditore eserciti unitamente all'attività agricola anche altra attività, si dovrà valutare l'incidenza del reddito dell'attività agricola rispetto a quello relativo al reddito globale da lavoro.

Tale incidenza scaturirà dal rapporto fra il reddito derivato dall'attività agricola e il reddito globale da lavoro:

RAGR / (RAGR+RLA+RLD)

Il requisito può essere considerato soddisfatto se tale rapporto è pari o superiore a:

- 0,50 per le aziende ricadenti in zone normali;
- 0,25 per le aziende ricadenti in zone svantaggiate.

Si precisa inoltre, che per quanto riguarda i casi di conduzione associata del fondo (quali la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida), si dovrà fare riferimento ai valori relativi al reddito agrario, definiti in accordo alla normativa fiscale di riferimento.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 3 aprile 2001, n. 142 si potranno considerare, al fine del calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

5.6 Criteri per verificare il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola dal conduttore con priorità di cui al punto 5.3.4

Il requisito del tempo si ritiene soddisfatto qualora il conduttore dedichi alle attività agricole almeno 112,5 giornate (56,25 giornate in zona svantaggiata), calcolate secondo il procedimento descritto al successivo punto 5.9. A tale valore potrà essere validamente aggiunto l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica come quantificato nella deliberazione regionale n. 2706/2002 1693/2009. La quota di tempo da attribuire a ciascun socio dovrà essere proporzionale al valore dei conferimenti dei soci.

5.7 Criteri per verificare la redditività economica dell'impresa

La sufficiente REDDITIVITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA si valuta in base al reddito complessivo dell'impresa derivante dall'azienda agricola in rapporto al volume di lavoro necessario per la sua conduzione e viene espressa come REDDITO/ULU. Si riconosce il requisito della redditività economica all'impresa agricola che dimostri di conseguire un REDDITO/ULU superiore alla soglia del reddito di riferimento. Per REDDITO DI RIFERIMENTO si intende il reddito determinato sulla base dei seguenti dati resi disponibili dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alla Regione Emilia-Romagna:

[somma valore complessivo retribuzioni lorde dell'Industria e dei Servizi]/[numero Unità di lavoro dipendenti dell'Industria e dei Servizi (media annua)].

Tale valore, relativamente all'ultimo anno per il quale risultano attualmente disponibili i sopracitati dati statistici (**anno 2004**), ammonta ad **Euro 24.031,56**. Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna adeguare tale valore di riferimento qualora le condizioni socio-economiche e/o di mercato del settore lo rendano opportuno e comunque con effetti a valere sugli esercizi successivi all'esercizio 2011. La soglia di riferimento si determina sulla base dei seguenti parametri:

- per le aziende condotte da giovani in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 55% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie in zone svantaggiate: deve essere maggiore del 60% del reddito di riferimento;
- per le aziende condotte da giovani: deve essere maggiore del 70% del reddito di riferimento;
- per le aziende ordinarie: deve essere maggiore dell'80% del reddito di riferimento.

5.8 Criteri per determinare il reddito complessivo dell'impresa

Il REDDITO COMPLESSIVO è il risultato della sommatoria del reddito da attività agricole e attività connesse (RAAC) nonché delle compensazioni al reddito di cui al successivo punto 5.8.1. Per la quantificazione del

RAAC si dovrà fare riferimento alla base imponibile IRAP, determinata con le modalità già indicate al precedente punto 5.5, fatto salvo che alla base imponibile IRAP, sia essa determinata su base ordinaria oppure su base forfetaria integrata, dovrà essere sommato l'importo relativo ai costi sostenuti per il personale eventualmente dedotti.

Per la determinazione della redditività aziendale nel caso di aziende che siano state oggetto di cessione nei tre anni precedenti la data della domanda, l'azienda subentrante deve essere formata dalla totalità delle strutture aziendali precedentemente condotte mentre la responsabilità gestionale deve rimanere in capo, in tutto o in parte:

- alla medesima persona fisica titolare della ditta cedente nel caso di ditta individuale cedente;
- alla maggioranza delle persone fisiche contitolari della ditta cedente nel caso di società di persone cedente.

Nel caso particolare di subentro di giovane in azienda condotta da familiare, per il quale al momento della domanda risulti soddisfatto il possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti di cui ai punti 5.10.1., 5.10.2. e 5.10.3.
- dimostrare un vincolo di parentela nei limiti previsti dall'art. 230 bis del c.c.

il requisito della sufficiente redditività potrà essere calcolato anche utilizzando i dati contabili degli esercizi finanziari precedenti all'insediamento e relativi all'impresa familiare.

I beni prodotti e/o i servizi resi devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale Anno di Riferimento.

5.8.1. Compensazioni al reddito

Le Compensazioni al Reddito sono tutti gli aiuti e contributi derivanti dalla Politica Agraria Comunitaria per la coltivazione di determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono tali i contributi erogati ed effettivamente incassati nell'anno solare scelto quale Anno di riferimento sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 73/2009, Reg. (CE) 1782/2003 Regime di pagamento unico;
- Reg. (CEE) 2078/92 Misure agroambientali;
- Reg. (CEE) 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CEE) 1272/88 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo VII Silvicultura, limitatamente alle somme corrisposte per i mancati redditi;
- Reg. (CE) 1257/99 Capo V Indennità compensative;
- Reg. (CE) 1254/99 Misure per la zootecnia;
- Reg. (CEE) 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti all'olio di oliva;
- Reg. (CE) 603/95 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

- Reg. (CE) 449/2001, relativo a modalità di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 per il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

Costituiscono altresì compensazioni al reddito gli aiuti o contributi concessi sulla base dei seguenti Regolamenti:

- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. a) i, ii, iii, iv, v;
- Reg. (CE) 1698/2005 art. 36 - lett. b) i, iv, v,

nonché ogni altro aggiornamento dei Regolamenti precedentemente citati.

5.9 Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera, approvata con atto del Direttore Generale dell'Agricoltura della Regione Emilia Romagna n. 7780 del 16/7/2010, prevista a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore. Tale valore dovrà essere debitamente integrato con l'eventuale tempo dedicato all'attività agrituristica, quantificato secondo la metodologia di calcolo di cui all'Allegato 1 alla deliberazione regionale n. 1693/2009.

5.9.1. Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre fasce altimetriche, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base delle curve di livello delle due quote:

- a) zona di pianura (quota <100 m);
- b) zona di collina (100 m ≤ quota <600 m);
- c) zona di montagna (quota ≥ 600 m).

Ai fini dell'utilizzo delle Tabelle di fabbisogno della manodopera, l'azienda si considera ricadente in una delle tre fasce altimetriche con riferimento a quella su cui insiste la prevalenza della SAU aziendale.

5.9.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella di Richiesta di manodopera nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. (CE) 834/2007, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30 %, ad esclusione:

- a.1) dei cereali autunno-vernini;

- a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. (CE) 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40 % a un massimo del 60 %.

5.9.3. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda in aggiunta all'adeguamento di cui al punto 5.9.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -20%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;
- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di + 15%;
- c) lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della Tabella di manodopera, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +0% ad un massimo di + 10%.

5.9.4. Procedimento applicativo della tabella di Richiesta di manodopera

La sequenza per il calcolo della richiesta di manodopera è di seguito riportata:

- a) il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 5.9.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 5.9.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di Richiesta di manodopera, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 5.9.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) la somma dei montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 5.9.3.;
- f) il numero di giornate così ottenuto, eventualmente integrato con le giornate derivanti dall'esercizio dell'attività agrituristica di cui al primo capoverso del presente punto 5.9, deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

5.10 Definizione di "impresa condotta da giovane"

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:

5.10.1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di contributo;

5.10.2. non ha compiuto quarant'anni;

5.10.3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell'impresa individuale, dal titolare;
- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;
- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.

Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo.

5.11 Definizione di "Associazione Temporanea di Impresa" (ATI)

Ai fini e per gli effetti del presente Bando si definisce ATI l'associazione temporanea di almeno tre imprese che non intendono porsi in concorrenza tra di loro e che si accordano per portare a termine congiuntamente un progetto di utilità comune. Per poter accedere alla concessione degli aiuti previsti, le imprese che intendono partecipare dovranno ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in particolare dai commi 14, 15 e 16.

L'ATI dovrà essere costituita per la totalità da imprese che possiedono individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 5.3, i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

L'atto costitutivo dell'ATI dovrà prevedere una durata della stessa sufficiente a coprire il periodo vincolativo gravante sui beni oggetto di contributo.

Qualora il mandatario sostenga in proprio la totalità delle spese, la spesa ammissibile a finanziamento del progetto sarà soggetta al limite previsto per le imprese non associate, pari a 1.200.000 Euro.

Le spese ammesse a contributo sostenute da un'impresa nell'ambito di progetti cui aderisce in qualità di partecipante ad ATI vanno computate ai fini del rispetto del massimale ammissibile ad aiuto nel corso della programmazione.

5.12 Comunioni a scopo di godimento

La comunione a scopo di godimento deve avere ad oggetto beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale nell'ambito di imprese agricole costituenti la comunione stessa.

Tutti i requisiti di accesso alla Misura dovranno essere posseduti individualmente da ognuna delle imprese costituenti la comunione, mentre per poter usufruire della priorità sostanziale in capo al conduttore, di cui al precedente punto 5.3 – lett. A), i requisiti che determinano tale priorità dovranno essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti.

Il contratto, risultante da scrittura privata, da allegare alla domanda di aiuto, dovrà contenere la volontà di acquistare macchinari/attrezzature da parte di singole imprese da destinare all'impiego interaziendale nonché la regolamentazione della comunione stessa.

Il contratto dovrà prevedere:

- l'indicazione del macchinario/attrezzatura della comunione;

- le modalità di riparto del costo dell'investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
- Il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
- l'indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
- le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un'equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell'investimento;
- la modalità di definizione delle eventuali controversie fra le parti.

In relazione ai macchinari per i quali è prevista l'immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari.

La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata e la documentazione comprovante l'avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all'atto della presentazione della domanda di pagamento.

Ai fini della corretta rendicontazione dell'intervento, i beneficiari dovranno richiedere al venditore che ognuna delle fatture emesse pro-quota riporti oltre all'oggetto dell'acquisto (tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente) il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti.

6 Aree di applicazione

La Misura si applica nei seguenti Comuni ricadenti in area GAL: Bagno di Romagna, Borghi, Civitella, Dovadola, Galeata, Meldola (parzialmente), Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, Coriano (parzialmente), Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Poggio Berni, Saludecio, Torriana, Verucchio (parzialmente), Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese (parzialmente), Faenza (parzialmente), Riolo Terme.

Per i cinque Comuni inseriti parzialmente (Meldola, Verucchio, Coriano, Castel Bolognese e Faenza) si fa riferimento alla superficie identificata nel PAL.

L'azienda è situata in area svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50 % della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

Qualora l'azienda sia costituita da una pluralità di UTE, la localizzazione economicamente prevalente degli investimenti individuerà la UTE e il corrispondente centro aziendale di riferimento.

Ai soli fini della sua localizzazione territoriale, l'azienda si può considerare composta da più UTE (Unità Tecniche Economiche). Una UTE è definita come singolo corpo aziendale dotato di propri mezzi di produzione (terreni, strutture aziendali, macchine, bestiame, ecc.) ed autonomo rispetto ad altri corpi aziendali condotti dalla stessa impresa (è il

caso, ad es. di un'impresa che gestisce più corpi aziendali in territori diversi, ciascuno dei quali dotato di propri terreni, strutture aziendali, macchine, salariati, allevamenti, ecc.). Nell'ambito di ogni singola UTE è definito come "centro aziendale" il nucleo principale delle strutture aziendali (fabbricati).

7 Condizioni di ammissibilità dei piani investimento (PI)

I PI dovranno:

- 7.1. prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione del sostegno:
 - non superiore a **8 mesi** se il PI prevede solo l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature "standard", ovvero escluse macchine speciali prodotte su ordinazione;
 - non superiore a **12 mesi** negli altri casi;
- 7.2. contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste con codifica da Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna (attualmente deliberazione regionale n. 1834/2007) o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di beni e/o servizi;
- 7.3. prevedere una spesa minima pari a **20.000** Euro, fatti salvi i casi di investimenti inseriti in progetti di filiera, per i quali tale valore è ridotto a € 10.000,00
- 7.4. prevedere acquisti di dotazioni e/o realizzazione di opere con inizio lavori successivo alla presentazione della domanda. Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita; per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente.

8. Limiti di ammissibilità degli investimenti

Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al settore di produzione, escludendo in ogni caso:

- 8.1. l'acquisto di diritti di produzione, diritti di reimpianto vigneti;
- 8.2. l'acquisto di animali;
- 8.3. l'acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 8.4. l'acquisto di dotazioni usate;
- 8.5. l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove abitazioni;
- 8.6. la costruzione di strutture/l'acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione;
- 8.7. l'acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, e art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. 454 del 14 dicembre 2001;
- 8.8. gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di adeguamento siano scaduti, fatto salvo quanto previsto al

successivo punto 15 con riferimento ai beneficiari della Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";

- 8.9. gli interventi relativi al settore dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006;
- 8.10. gli interventi riferiti all'agriturismo;
- 8.11. le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli destinati ad uso abitativo;
- 8.12. le manutenzioni straordinarie di immobili ad uso abitativo;
- 8.13. gli acquisti effettuati in data uguale o precedente alla data di presentazione della domanda di aiuto ai sensi della L.R. n.15/97, art. 16, comma 2 e 3;
- 8.14. gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici, ad eccezione di quelli previsti dalla L.R. n. 43/97 e degli investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che fruisca di tariffe agevolate in base alla normativa nazionale;
- 8.15. gli investimenti già previsti nel proprio P.S.A. da giovani titolari di specifica istanza sulla Misura 112 "insediamento di giovani agricoltori", qualora lo stesso rivesta una dimensione economica inferiore a 120.000 Euro.

Si precisa che non sono ammissibili gli investimenti in strutture ed attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni proposti da imprese aventi titolo ad accedere al sostegno di cui alla Misura 123 del P.S.R..

9. Categorie generali di interventi ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento potranno essere riconducibili alle seguenti categorie:

- 9.1. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
 - 9.1.1. la costruzione e ristrutturazione di beni immobili (inclusi i miglioramenti fondiari);
 - 9.1.2. l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature.
- 9.2. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al precedente punto 10.1, quali:
 - 9.2.1. acquisto di software;
 - 9.2.2. creazione e/o implementazione di siti internet;
 - 9.2.3. acquisto di brevetti e licenze;
 - 9.2.4. onorari di professionisti e consulenti.

Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 20% di quelle per investimenti materiali, con un massimo del 10 % - in funzione di quanto previsto dal Prezzario regionale di cui al successivo punto 13.7 - per le voci di cui al precedente punto 9.2.4; nell'ambito del 10 % potranno altresì essere rendicontate, quali spese generali, le spese per la realizzazione dei materiali (targhe e cartelli) ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi e di pubblicità di cui al Reg. CE 1974/2006, modificato con Reg. UE 335/2013, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010.

Gli investimenti devono inoltre:

- 9.3. essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'azienda;

9.4. essere conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento stesso;

9.5. essere riferibili alle tipologie di seguito specificate:

9.5.1. costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (inclusi miglioramenti fondiari) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

9.5.2. acquisto di macchinari, impianti tecnologici o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;

9.5.3. riconversioni colturali e varietali per adeguarle alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione;

9.5.4. investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici;

9.5.5. investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e per migliorare il benessere degli animali;

9.5.6. investimenti in strutture e attrezzature per la lavorazione, trasformazione, commercializzazione delle produzioni aziendali;

9.5.7. investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;

9.5.8. investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi quelli finalizzati alla produzione di biomasse da impianti forestali a rapido accrescimento (Short Rotation Forestry);

9.5.9. investimenti finalizzati alla ristrutturazione/riconversione di aziende agricole operanti in comparti produttivi non competitivi.

Il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui al punto 9.3 è riconosciuto nel caso in cui il PI proposto comporti un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- introduzione di nuove tecnologie;
- introduzione di innovazioni di processo;
- diversificazione / riconversione delle produzioni;
- introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Gli investimenti finanziati sono soggetti a vincolo di destinazione quinquennale per i beni mobili e decennale per i beni immobili ai sensi della L.R. n. 15/1997, nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 1698/2005.

10. Utilizzo dei criteri di priorità

Ai fini della formazione della graduatoria, i progetti ammissibili saranno ordinati utilizzando i criteri di priorità e la metodologia di assegnazione dei punteggi, indicata dalla Regione Emilia Romagna nel Programma

Operativo della Misura 121, che prevede quali primi criteri di ordinamento le seguenti tipologie nella sequenza indicata e fra loro subordinate:

- 1) progetti presentati:
 - da conduttori che fruiscono della priorità sostanziale relativamente alla tipologia di conduttore con differenziate capacità professionali, età non superiore a 65 anni e reddito e tempo di lavoro agricolo almeno superiori al 50% del reddito complessivo e del tempo di lavoro complessivo, come definito al punto 5.3. lett. A);
- 2) progetti che hanno i requisiti di ammissibilità previsti dalla Misura e che non rientrano nella priorità precedentemente descritta.

10.1. Priorità della tipologia di intervento (fino ad un max di 30 punti)

Con riferimento alle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione individuate nel P.S.R. e dal presente Bando, ai Piani presentati verranno assegnati i punteggi relativi al settore per il quale gli investimenti

richiesti, coerenti con le tipologie di intervento ritenute prioritarie per ciascun settore ed area, raggiungano almeno il 60% del costo totale al netto della voce spese generali.

Il punteggio così ottenuto sarà ridotto di una percentuale pari a quella rappresentata dal valore degli interventi non prioritari presenti nel Piano di Investimenti.

Ai PI che raggiungono il 60% della spesa totale cumulando investimenti ritenuti prioritari in settori diversi, comunque prioritari, verranno assegnati **15 punti**.

Con riferimento alle filiere e ai fabbisogni di intervento identificati nelle strategie dell'Asse, nell'ambito dei settori di produzione ammissibili ad aiuto si identificano quali prioritarie le seguenti tipologie di intervento con le eventuali specifiche limitazioni/esclusioni.

Verranno assegnati punteggi unicamente agli investimenti dedicati ai fabbisogni ritenuti prioritari riconducibili ai settori prioritari di seguito elencati.

SETTORI VEGETALI

10.1.1 Settore Vitivinicolo (fino ad un max di 30 punti):

- investimenti in tecnologie innovative ed innovazione di processo punti **30**
- investimenti per la razionalizzazione dell'uso dei mezzi tecnici finalizzata a migliorare la salubrità e la qualità del prodotto punti **22**
- investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e alla corretta gestione delle risorse idriche che prevedano una superficie servita pari ad almeno Ha 0.30.00 punti **20**
- acquisto di macchine per la gestione meccanizzata del vigneto, anche al fine di un utilizzo interaziendale punti **25**
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali

- con esclusione sia degli investimenti materiali, legati alla vendita diretta dei prodotti vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di trasformazione o presso altre sedi (come previsto dalla normativa nazionale), che degli investimenti immateriali per la creazione/implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce;
- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi di rintracciabilità di prodotto per i vini DOC punti **24**
 - interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili punti **28**

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi impianti di vigneti (reimpianti, ristrutturazioni) in quanto previsti dal Reg. (CE) n. 555/2008 - OCM Vino.

10.1.2 Olio d'oliva (fino ad un max30 punti):

- investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità punti **30**
- investimenti finalizzati a contenere i costi relativi alla fase di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione punti **22**
- investimenti finalizzati ad innalzare il livello qualitativo del prodotto punti **22**
- investimenti finalizzati ad incentivare le forme di commercializzazione basate sulla vendita diretta al consumatore punti **25**
- investimenti finalizzati ad incentivare il recupero/riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia punti **25**
- interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili punti **28**

Nessuna limitazione/esclusione**SETTORI ANIMALI****10.1.3 Settori carni bovine (fino ad un max di 30 punti):**

- investimenti finalizzati alla riconversione degli allevamenti da latte a carne punti **22**
- investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali e le garanzie sanitarie punti **26**
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione al rispetto della Direttiva Nitrati 91/676/CE ed al razionale utilizzo delle risorse idriche punti **28**
- interventi finalizzati alla produzione di vitelli da ristallo (linea vacca-vitello); si considerano riconducibili a questa tipologia di intervento anche tutti gli investimenti destinati alla produzione di foraggio reimpiegato in azienda ivi compresi il miglioramento dei pascoli, recinzioni, punti di abbeverata, ecc. punti **24**
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali punti **25**
- interventi finalizzati a qualificare gli allevamenti di razze autoctone (Romagnola) e sviluppare la commercializzazione dei prodotti punti **30**
- interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili punti **28**

Nessuna limitazione/esclusione**10.1.4 Settore carni suine (fino ad un max di 30 punti):**

- investimenti afferenti la fase di allevamento finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi punti **15**
- azioni funzionali ad aumentare il benessere degli animali punti **20**
- investimenti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti con particolare attenzione dal rispetto della Direttiva Nitrati ed al razionale utilizzo delle risorse idriche punti **23**
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto nell'ambito delle produzioni aziendali punti **25**
- acquisto di dispositivi ad alta efficienza per la separazione dell'azoto dai liquami, al fine di un utilizzo interaziendale punti **28**
- investimenti finalizzati a valorizzare i processi di trasformazione, lavorazione e commercializzazione delle produzioni (filiera corta) punti **25**
- interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili punti **28**

Limitazioni/Esclusioni:

- sono esclusi gli interventi non conformi e non compatibili con il "Piano risanamento e tutela delle acque – Stralcio comparto Zootecnico".

10.1.5 Settore ovi caprini (fino ad un max di 30 punti):

- investimenti finalizzati a ristrutturare gli allevamenti, al fine di assicurare elevata qualità del latte e carne ed integrazione dei processi di trasformazione e commercializzazione a livello aziendale punti **28**
- investimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza degli animali e del loro benessere punti **26**
- investimenti finalizzati a qualificare le produzioni attraverso sistemi di tracciabilità ed etichettatura punti **24**
- interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili punti **28**

Nessuna limitazione/esclusione**10.1.6 Settore cunicoli (fino ad un max di 30 punti):**

- investimenti finalizzati ad introdurre strutture e tecnologie innovative per la gestione e la stabulazione della fase riproduttiva e di ingrasso nel rispetto del benessere degli animali e dell'ambiente punti **28**
- investimenti finalizzati a qualificare le produzioni attraverso sistemi di tracciabilità ed etichettatura punti **24**
- interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili punti **28**

Nessuna limitazione/esclusione

10.1.7 Settore equidi (fino ad un max di 30 punti):

- investimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza degli animali e del loro benessere punti **26**
- investimenti finalizzati a qualificare le produzioni attraverso sistemi di tracciabilità ed etichettatura punti **24**

Nessuna limitazione/esclusione**10.1.8 Settore bufalini (fino ad un max di 30 punti):**

- investimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza degli animali e del loro benessere punti **26**
- investimenti finalizzati a qualificare le produzioni attraverso sistemi di tracciabilità ed etichettatura punti **24**

Nessuna limitazione/esclusione**10.1.9 Settore api (fino ad un max di 30 punti):**

- investimenti finalizzati a ristrutturare gli allevamenti, al fine di assicurare elevata qualità ed integrazione dei processi di trasformazione e commercializzazione a livello aziendale punti **26**
- investimenti finalizzati a qualificare le produzioni attraverso sistemi di tracciabilità ed etichettatura punti **24**
- interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili punti **28**

Limitazioni/Esclusioni:

- interventi nel settore apistico sono ammissibili limitatamente alla realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché ad investimenti per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele;

10.1.10 Limitazioni e vincoli ad investimenti trasversali a più settori

Gli IMPIANTI IRRIGUI oggetto d'intervento dovranno essere atti a garantire la riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'uso di appositi contatori volumetrici applicati alla fonte di approvvigionamento idrico aziendale, che a tal fine potranno costituire elemento di spesa finanziabile. Nell'ambito della Misura sono finanziabili le tipologie di impianti, incluse le necessarie opere di adduzione, così come individuato nella determina del Direttore Generale dell'Agricoltura della regione Emilia Romagna n. 2845 del 17/03/2008.

I beneficiari saranno impegnati a garantire l'utilizzo di tali impianti secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica, mediante applicazione in azienda di uno tra i seguenti metodi di calcolo della quantità irrigua opportuna: supporti informatici (IRRINET), strumenti aziendali specialistici, o altri eventualmente già previsti per soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 96 del 16 gennaio 2007, art. 25. L'utilizzo di tali metodi dovrà essere in ogni caso debitamente documentato e verificabile.

L'utilizzo degli impianti idraulici dovrà essere coerente al Piano regionale di Tutela delle Acque di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 40/2005.

Al fine di razionalizzare l'uso della risorsa idrica in zone collinari e montane anche regolandone il deflusso nel corso della stagione, potrà essere prevista in forma complementare agli impianti irrigui ed alle opere di adduzione la realizzazione di invasi aziendali di accumulo delle acque meteoriche e superficiali ad uso irriguo, di capacità compresa tra 5.000 mc e 50.000 mc.

Nell'ambito della presente Misura saranno inoltre finanziabili opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale, mentre le condotte principali a servizio interaziendale saranno finanziabili a valere sulla Misura 125.

Riguardo agli INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, non sono differenziati livelli di priorità fra gli interventi ricadenti in questa tipologia. Sono ammissibili esclusivamente interventi atti a produrre energia elettrica e/o termica da fonti agroforestali - mediante utilizzo di materiale organico di origine animale e/o vegetale per almeno 2/3 di provenienza aziendale - nonché da fonti fotovoltaiche. Con riferimento a tale tipologia di interventi, saranno da tenere in considerazione le seguenti limitazioni ed esclusioni:

- gli impianti che rispettano le condizioni di ammissibilità dovranno avere una dimensione produttiva tale per cui la loro capacità produttiva non superi il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola, tenuto conto anche dei maggiori consumi potenzialmente conseguenti alla realizzazione del PI;
- non saranno in ogni caso ammissibili a finanziamento impianti di potenza superiore ad 1 MWatt.

In via generale, per gli interventi bioenergetici, sarà necessario evidenziare in una relazione tecnica di accompagnamento al PI che il rendimento energetico dell'operazione risulta positivo.

10.2 Priorità dei settori di intervento (fino ad un max di 25 punti)

I Piani presentati saranno considerati afferenti al settore per il quale gli investimenti richiesti, coerenti con le tipologie di intervento ritenute prioritarie, raggiungano almeno il 60% del costo totale al netto della voce spese generali.

Ai Piani, per i quali non sia possibile assegnare la sopracitata afferenza ad un settore specifico, qualora gli investimenti richiesti rientrino per il 60% del costo totale, al netto della voce spese generali, tra gli interventi ritenuti prioritari dal P.S.R. per ciascun settore ed area, verranno assegnati comunque **5 punti**.

FILIERE DI RILEVANZA REGIONALE E RELATIVA PRIORITA' TERRITORIALE

	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
Vitivinicolo	XX	XXX	
Carni bovine	X	XXX	XXX
Carni avicole	XXX	XX	XX

Per i beni immobili, ai fini dell'attribuzione delle priorità settoriali, si farà riferimento alla localizzazione dell'area nella quale si effettua l'investimento.

Qualora gli investimenti consistano in beni mobili, la priorità sarà attribuita in relazione alla localizzazione della prevalenza della S.A.U servita.

Nei casi di PI che comprendano sia beni mobili che immobili, verrà attribuita la localizzazione territoriale e settoriale dove si prevede la maggioranza economica dell'investimento stesso.

FILIERE DI RILEVANZA LOCALE E RELATIVA PRIORITA' TERRITORIALE

	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
olio d'oliva		XXX	
settori animali minori: ovi caprini, cunicoli, api, bufalini equidi, ecc..		XXX	XX

Come da Programma Operativo di Misura, il territorio è stato suddiviso nelle seguenti fasce altimetriche:

- zona di pianura (quota < 100 m s.l.m.);
- zona di collina (100 m ≤ quota <600 m s.l.m.);
- zona di montagna (quota ≥ 600 m. s.l.m.).

Priorità alta	Priorità media	Priorità bassa	Non prioritario
XXX	XX	X	

X X X Priorità alta	max punti 25
Vitivinicolo, carni bovine, animali minori (ovi-caprini, cunicoli, api, bufalini equidi ecc.), olio d'oliva	punti 25

X X Priorità media	max punti 15
Animali minori (ovi-caprini, cunicoli, api, bufalini, equidi ecc.), carni avicole	punti 15

10.3 Imprese aderenti ad organizzazioni di produttori

Riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad esempio: OCM Ortofrutta ex Reg. (CE) n. 1182/2007, L.R. 24/2000 relativamente agli interventi da realizzare nel proprio ambito di intervento	punti 5
---	----------------

10.4 Priorità generali (fino ad un max di 10 punti)

Imprese condotte da giovani come definite da POA	punti 8
Interventi riferibili al settore biologico	punti 5
PI presentati da imprenditori che abbiano fruito di attività di consulenza nell'ambito della misura 114 "consulenza aziendale" coerente con i contenuti del PI stesso	punti 2
Interventi riguardanti produzioni a qualità regolamentata, quali riconosciuti nella Misura 132	punti 2
PI comportanti vantaggi per l'occupazione, comprovati da accordi siglati con le parti sociali.	punti 2

10.5 Criteri di priorità individuati dal GAL (fino ad un max di 27 punti)

Interventi in strutture ed impianti per la lavorazione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali finalizzati all'integrazione della filiera	punti 10
Accesso al credito per investimenti previsti dal piano (mutui o prestiti pluriennali con limite minimo di capitale erogato pari a € 30.000,00)	punti 4
Interventi da realizzarsi con sistemi a basso impatto paesaggistico	punti 3
Imprenditore che ricava dall'attività agricola, comprese le attività connesse, tutto il proprio reddito da lavoro	punti 3
Livello qualitativo e complessità del progetto	punti 3
Aziende socie di circuiti enogastronomici a valenza territoriale	punti 2
Aziende ubicate all'interno di aree rurali con problemi di sviluppo e aree rurali intermedie	punti 2

A parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie si darà precedenza alle imprese agricole che non hanno ancora avuto due piani di investimento finanziati.

In caso di ulteriore parità di punteggio nell'ordinamento delle graduatorie il GAL potrà utilizzare quale criterio di precedenza, la figura dell'imprenditore donna nella ditta individuale mentre per le società si valuterà la composizione minima con prevalenza femminile secondo la seguente casistica:

- nelle società di persone dovranno essere imprenditrici almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci;
- nelle società di capitale la presenza femminile dovrà essere, in alternativa:
 - a) in capo all'amministratore unico ove previsto;
 - b) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;

- c) in capo al 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Successivamente precederanno in graduatoria le domande il cui conduttore sia il più giovane di età (data di nascita):

- a. nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo titolare della stessa,
- b. nel caso di società di persone dal socio che si è dichiarato conduttore al momento della presentazione della domanda,
- c. nel caso di Società Cooperative e Società di Capitali il conduttore si identifica con l'amministratore che si è dichiarato tale al momento della presentazione della domanda.

10.6 Norme di carattere generale

- L'ammissibilità all'acquisto di trattori ed alla realizzazione di ricoveri attrezzi e/o fienili, sarà limitata ai soli casi di comprovata necessità (prima dotazione, introduzione di nuove tecniche colturali, vetustà delle macchine presenti, assenza di fabbricati rurali, adeguamento a variazioni sostanziali occorse negli anni).
- I capannoni ricovero attrezzi ed i fienili, da costruirsi in corpo separato dall'abitazione, devono essere strutture di servizio, commisurate alle esigenze dell'azienda, e possedere caratteristiche costruttive tali da consentire un'agevole manovrabilità all'interno delle macchine e attrezzature aziendali.
- Le strutture di lavorazione, trasformazione e vendita saranno ammesse a finanziamento se costruite in corpo di fabbrica (terra-cielo) chiaramente identificabile negli elaborati di progetto (disegni e computi).
- Nelle aziende che attuano l'allevamento, i P.I. sono consentiti laddove vi è connessione funzionale tra allevamento ed azienda agricola, e siano rispettati gli obblighi previsti dalla L.R. 4/2007.
- Ai fini dell'assegnazione dei punteggi relativi al conduttore, nei casi di P.I. presentato da ATI, si applica il criterio per il quale tali requisiti dovranno essere posseduti dalla maggioranza delle imprese aderenti.
- Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

11. Modalità di presentazione delle domande di aiuto.

I soggetti richiedenti devono presentare le domande di aiuto, utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP), secondo la procedura operativa indicata dall'AGREA con Determinazione n. 1729 del 21 febbraio 2008 e sue modificazioni, disponibile sul sito web <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate dal **10 maggio 2013** entro il termine perentorio del **30 agosto 2013**.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti di cui al presente Avviso.

Qualora, alla data di apertura del presente avviso, non fosse ancora disponibile la modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Regionale (AGREA), la decorrenza dei termini per la presentazione avverrà nei tempi indicati dal medesimo Organismo.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante:

- a. **un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** convenzionato con AGREA per conto del beneficiario che abbia rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul SOP di AGREA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP.

Il numero di protocollo assegnato dal SOP di AGREA deve essere riportato sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di SOP di AGREA, è trasferita con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno feriale successivo a quello di protocollazione, al GAL L'Altra Romagna, Via Roma 24, 47027 Sarsina (FC) rispettando gli orari di apertura degli Uffici preposti alla ricezione (da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00).

In relazione alle scadenze indicate nel bando, la data di presentazione della domanda, compilata con la modalità "PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA", consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito alla domanda.

La ricezione da parte de L'Altra Romagna di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

- b. compilazione **semi-elettronica** con protocollazione presso il GAL L'Altra Romagna.

Questa modalità è possibile solo per i richiedenti in possesso di un identificativo e una password come "Utente internet" per l'accesso al SOP. Tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda; a tal fine gli interessati, per l'accesso al SOP, dovranno richiedere, come "Utente Internet", il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it> .

Il beneficiario compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema

lo stato di "presentata". Dovrà quindi produrre una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire completa di tutti gli eventuali allegati, con fotocopia di valido documento di identità, direttamente al GAL L'Altra Romagna, via Roma 24 - 47027 Sarsina (FC) rispettando gli orari di apertura degli Uffici preposti alla ricezione (da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00).

In relazione alle scadenze indicate nel bando, **la data di presentazione della domanda compilata con la modalità semi-elettronica è fissata al 30 agosto 2013** (data ultima per l'acquisizione del Protocollo).

Non saranno considerate ricevibili le domande presentate dall'utente internet compilate solo parzialmente, senza completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di "presentata").

Gli imprenditori sono tenuti a considerare l'eventuale successiva concessione dell'aiuto alla stregua di un contratto. Tale forma contrattuale impegna l'Amministrazione competente per l'istruttoria, attraverso l'Organismo pagatore, alla liquidazione della somma ammessa al finanziamento. Impegna viceversa l'imprenditore al rispetto delle condizioni che hanno permesso la concessione dell'aiuto.

In tal modo l'imprenditore si impegna ad eseguire i lavori nelle forme e nei tempi concordati con il Gal L'Altra Romagna.

Unitamente alla domanda cartacea deve essere presentata, pena l'inammissibilità, la seguente documentazione allegata:

- Piano degli Investimenti supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti. La struttura tipo della suddetta relazione tecnica sarà definita con atto del Direttore del GAL L'Altra Romagna e sarà disponibile sul sito www.altraromagna.it; Nel caso l'intervento in oggetto interessi superfici ricadenti, anche parzialmente, nelle aree denominate Zone di protezione speciale (ZPS) e/o Siti di importanza comunitaria proposti (SIC), la relazione tecnica descrittiva deve considerarsi quale parte della documentazione necessaria alla valutazione di cui alla deliberazione regionale n. 1191/2007;
- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 su cui si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle opere da eseguire. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà o di possesso delle particelle per una durata almeno pari al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che gli stessi contengano una espressa clausola di tacito rinnovo e che al momento della domanda sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

- copia della cartografia C.T.R. scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli investimenti;
- preventivi di spesa relativi ad impianti, macchinari, attrezzature ed eventualmente a strutture prefabbricate ed altre opere edili affini complementari e relativo quadro di raffronto, coerentemente a quanto previsto al paragrafo "Congruità della spesa". Il prospetto di raffronto deve essere firmato dal Legale Rappresentante e sottoscritto da un tecnico qualificato. La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da un tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile;
- computo metrico estimativo delle opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, nel caso di apporto di manodopera aziendale. Tale documento deve essere redatto conformemente al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura in vigore;
- disegni progettuali ed eventuali layout;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante contenente tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto (tipologia ed estremi del documento, indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato, ecc.) in applicazione dell'art. 43 del DPR 445/2000 e succ. modifiche ed integrazioni.
- dichiarazione del tecnico progettista che l'opera è soggetta a Denuncia di Inizio Attività (DIA)/Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) o a qualsiasi altra documentazione necessaria all'esecuzione dei lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'assegnazione dei punteggi, disponibile sul sito www.altraromagna.it;
- copia della documentazione fiscale ed amministrativa, idonea ad attestare il possesso della sufficiente redditività dell'impresa agricola relativa all'anno preso di riferimento (es.: mod. Unico comprensivo di IVA e IRAP, documentazione sui salari/stipendi ed oneri modello pagamenti unificato INPS-DMAG, fatture di acquisto/cessione di beni strumentali se indicati in domanda, ecc., incluso un prospetto riepilogativo annuale);
- copia della documentazione fiscale amministrativa (ultima disponibile) del conduttore idonea ad attestare il possesso del requisito della priorità di cui al punto 5.3.3 del presente bando;
- contratto costitutivo la Comunione a scopo di godimento, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente punto 5.13;
- allegato A) al presente bando, debitamente compilato, relativo ad informazioni utili al controllo amministrativo del rispetto della condizionalità, qualora pertinente.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

12. Istruttoria delle domande, definizione delle graduatorie di ammissibilità ed eventuali proroghe ai termini fissati per l'esecuzione dei lavori

L'istruttoria effettuata, sarà finalizzata ad accertare che l'impresa agricola beneficiaria sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda. Entro 90 giorni dalla scadenza del presente avviso, il GAL L'Altra Romagna approverà con atto formale le graduatorie previste e adotterà gli atti di concessione dei contributi spettanti ai singoli PI.

Non saranno in ogni caso finanziabili PI che risultino completamente realizzati prima della concessione del contributo.

La rinuncia all'aiuto dopo la notifica di concessione comporta la revoca dell'aiuto medesimo e preclude la possibilità per l'interessato di presentare ulteriori domande di aiuto sulla presente Misura per un anno a decorrere dalla data di rinuncia.

Al beneficiario, per il quale sia stato adottato un atto di concessione di contributo, che non realizzi il PI e ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Ente competente entro i termini fissati per la realizzazione si applicano altresì le sanzioni previste riportate ai punti successivi.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal termine fissato per la conclusione dei lavori/realizzazione degli investimenti, deve presentare la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi.

Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato. E' ammessa la presentazione di un'unica istanza di proroga almeno entro 30 giorni prima della data prevista per la fine dei lavori, purché debitamente motivata e a **condizione che gli investimenti si realizzino entro e non oltre il 31.12.2014**, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero dell'eventuale acconto erogato.

In tal caso il beneficiario è tenuto a presentare, entro i 60 giorni successivi alla nuova data di fine lavori, la domanda di pagamento a saldo unitamente alla richiesta di accertamento finale di avvenuta esecuzione

degli interventi. Decorso inutilmente tale termine, che risulta inderogabile relativamente alla validità dei documenti prodotti a rendicontazione delle spese effettuate, l'Ente competente potrà sollecitare il beneficiario a presentare quanto sopra previsto entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso inutilmente tale termine o comunque decorsi ulteriori 10 giorni dal termine originariamente previsto di 60 giorni, il contributo concesso si intende revocato e si procederà al recupero dell'eventuale acconto erogato.

13. Varianti al Piano degli Investimenti

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante al PI, purché finalizzata ad una maggiore coerenza con gli obiettivi operativi della Misura, debitamente motivata e preventivamente richiesta al Gal L'Altra Romagna, che a seguito di istruttoria potrà autorizzarla con proprio atto. Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della prevista data di fine lavori.

In ogni caso non si potrà aumentare l'importo ammesso per la realizzazione del PI o apportare variazioni alla natura delle opere tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Non si potrà, inoltre, differire il termine per la realizzazione delle opere in misura superiore a quanto previsto relativamente all'istituto della proroga.

Ciò premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal direttore dei lavori, purché contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.

14. Erogazione di anticipi

È prevista la possibilità di richiedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto l'erogazione di anticipo sul contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipazione, pari al 20% del contributo concesso, è comunque subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 110% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

E' altresì data facoltà al beneficiario, nelle more del perfezionamento del procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità di cui al successivo punto 15, lett. e), che subisca ritardi per cause non imputabili ad inerzia dello stesso, di richiedere la liquidazione anticipata del contributo spettante. Anche tale forma di erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria rispondente alle medesime caratteristiche sopra descritte.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA e completata della conferma di validità richiesta dal GAL L'Altra Romagna alla Direzione Generale dell'Istituto garante.

Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet di AGREA (<http://agrea.regione.emiliaromagna.it>).

La presentazione di schemi difformi, incluse eventuali versioni obsolete, può causare la restituzione della garanzia con pregiudizio dell'erogazione degli aiuti.

Il GAL L'Altra Romagna cui è affidata la gestione dell'istanza dovrà provvedere a trasmettere ad AGREA l'originale del contratto di fidejussione corredato dalla conferma di validità.

15. Liquidazione dei contributi

Il beneficiario, terminati gli investimenti previsti nel PI, presenterà specifica domanda di pagamento in accordo alla tempistica di cui al precedente punto 12 e secondo le modalità previste da AGREA, allegando i seguenti documenti necessari per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti e dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali:

- a) stato finale dei lavori;
- b) fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti);
- c) nell'ipotesi di Comunione a scopo di godimento, quanto previsto al punto 4.13 (documentazione comprovante l'avvenuta registrazione e fatturazione emesse proquota riportante oltre all'oggetto dell'acquisto - tipologia e numero di matricola del bene qualora sussistente - il riferimento del costo complessivo del bene e degli altri co-acquirenti);
- d) copia integrale della DIA/SCIA presentata in Comune;
- e) copia del certificato di conformità edilizia e agibilità dell'opera ovvero della richiesta presentata al Comune competente qualora non si siano ancora perfezionati i termini per il rilascio anche nella forma del silenzio assenso (per le opere che lo prevedono).

Nel caso in cui sia stata presentata esclusivamente la richiesta, non appena perfezionato il procedimento (e comunque prima della liquidazione del contributo), dovrà essere presentato o il certificato di conformità o dichiarazione del progettista che attesta l'avvenuto decorso del termine per il silenzio assenso senza opposizione da parte del Comune.

per le opere in cemento:

- f) collaudo statico;
- g) verbale di regolare esecuzione delle opere.

Nel caso in cui uno o più documenti richiesti siano già in possesso del GAL, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Per le opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, il contributo sulla stessa viene liquidato in base alla tariffa media e alle quantità standard computabili da prezzario, con l'applicazione dei prezzi unitari approvati ai quantitativi dei lavori eseguiti. Devono comunque essere allegate le fatture relative ai materiali acquistati.

Al momento dell'accertamento finale il funzionario incaricato, diverso dal funzionario istruttore, verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal PI;
- che tutte le opere e tutti gli acquisti previsti dal PI siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, per le opere che lo prevedono.

Non verranno liquidati PI che subiscano nella fase di esecuzione modifiche sulla natura e/o consistenza degli investimenti tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione della domanda e, di conseguenza, sulla collocazione nella graduatoria definitiva, qualora ciò comporti la perdita della finanziabilità del PI medesimo.

Un PI ammissibile deve essere realizzato nella sua interezza anche nel caso in cui la spesa risultante ammissibile a seguito dell'esame di congruità risulti superiore a quella riconoscibile ai fini della determinazione del contributo per insufficienza del numero di ULU aziendali.

Analogamente si dovrà procedere, qualora un PI si collochi in graduatoria in posizione tale per cui le risorse disponibili risultino inadeguate, al pieno finanziamento dello stesso.

In sede di verifica finale dei PI, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle opere.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il GAL L'Altra Romagna, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate su tutti i beneficiari, procederanno con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

16. Congruità della spesa

Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura.

Nel caso di acquisti di macchinari, strutture particolari, attrezzature ed impianti si dovranno allegare almeno **tre preventivi** di altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata; rimane in ogni caso al GAL L'Altra Romagna la facoltà di esprimere il giudizio finale di congruità.

La presentazione di un numero di preventivi a raffronto inferiore ai tre richiesti deve essere argomentata, con apposita relazione sottoscritta da tecnico qualificato, in relazione all'impossibilità di reperire offerte di appoggio, per la stessa tipologia di opera, in un ambito territoriale economicamente sostenibile.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici, di irrigazione, serre.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

Per le altre opere si riconosceranno come spese ammissibili, nel limite massimo di 40.000 Euro per PI, le prestazioni aziendali volontarie di manodopera, purché chiaramente identificate nel preventivo di spesa ed inquadrabili nell'attività agricola.

17. Commissioni Provinciali per l'accertamento della sufficiente capacità professionale

Il GAL per accertare la sufficiente capacità professionale dei conduttori agricoli farà riferimento per ciascuna pratica alle Commissioni Provinciali di competenza, costituite ai sensi della Legge Regionale n. 15/97 art. 3, comma 2, lettera c, composte da:

- il Responsabile del Servizio provinciale competente in materia di agricoltura con funzioni di presidente della Commissione;
- il referente provinciale per la Misura 121 del P.S.R. 2007-2013;
- un funzionario della Formazione Professionale della Provincia;
- un funzionario esperto sulle normative relative alla tutela ambientale in agricoltura;
- un funzionario esperto sulle norme e regolamenti delle organizzazioni comuni di mercato.

Tali Commissioni svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata della Programmazione 2007-2013.

18. Tracciabilità dei pagamenti

Tutti i pagamenti inerenti il progetto finanziato devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico o ricevuta bancaria, bancomat, carta di credito, assegno, bollettino o vaglia postale secondo quanto indicato al paragrafo 2.13 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010. Non è mai ammesso il pagamento in contante.

La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario della domanda e documentatamente riscontrabile. Nel caso di ditta individuale è ammesso l'utilizzo di conto corrente bancario o postale anche cointestato ad altre persone. Nel caso di società semplice è ammesso il pagamento anche sostenuto dai singoli soci.

Sarà inoltre garantita l'ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e pertanto sarà richiesto ai beneficiari dei contributi la trasmissione formale del conto dedicato, in cui dovrà essere indicato il codice unico di progetto (CUP) che sarà rilasciato al momento della notifica della concessione del contributo. In caso di bando spetta al Gal, in quanto titolare della concessione, la richiesta del CUP.

19. Controlli

In relazione a quanto previsto dal Reg. (CE) 65/2011, il GAL garantirà l'effettuazione dei:

- a) controlli amministrativi sulle domande di aiuto connessi alla verifica dei requisiti di ammissibilità e di priorità valutati ai fini della selezione e della concessione (completezza documentale, possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, istruttoria tecnica con riferimento alla coerenza dei dati di domanda con le modalità di attuazione della misura);

l'Organismo pagatore o suo delegato assicurerà l'effettuazione di:

- b) controlli amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati all'accertamento dell'ammissibilità delle spese rendicontate, dell'effettività dei pagamenti eseguiti e della coerenza dell'intervento realizzato con gli investimenti approvati in sede di concessione del sostegno;
- c) controlli in loco a campione sulle domande di pagamento con particolare riferimento all'accertamento dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario;
- d) controlli "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti e di quanto previsto dall'art. 72 del reg. (CE) 1698/05.

L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) è condizione necessaria per la liquidazione, in favore del titolare dell'aiuto, dell'importo dovuto.

Tutti i controlli sono da eseguire secondo le modalità definite da AGREA nei relativi manuali procedurali.

Tutte le operazioni di controllo saranno verbalizzate ed i relativi esiti saranno recepiti in apposito atto formale del Responsabile del procedimento.

Gli esiti dei controlli negativi anche parzialmente saranno comunicati ai soggetti interessati con raccomandata a/r.

20. Rispetto della condizionalità

Ai fini della Misura 121, gli adempimenti di cui ai Criteri di Gestione Obbligatorie e alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali previsti dal Reg. (CE) n. 73/2009 si intendono comunque non rispettati qualora nell'azienda, nel corso del periodo vincolativo, vengano riscontrate infrazioni, che, secondo il sistema di

sanzioni e riduzioni di cui al Reg. (CE) 1122/2009, comporterebbero una decurtazione del pagamento unico superiore al 20% ed indipendentemente che sia stata presentata domanda di pagamento unico. Il mancato rispetto del vincolo così determinato costituirà motivo di revoca del contributo.

21. Esclusioni e vincoli

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, comma 2, Reg. CE n. 65/2011 e successive modifiche.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata **decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene**, così come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97 **nonché ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005**.

22. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- b) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- e) non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nel presente Programma Operativo e nei singoli atti di concessione;
- f) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Restano ferme le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008, in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata stabilito nella deliberazione medesima.

23. Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 i dati personali contenuti nei documenti prodotti in relazione al presente Bando verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente

all'istanza, con criteri di liceità e correttezza, nel rispetto della citata Legge e dei relativi obblighi di riservatezza e conservati presso i competenti uffici.

24. Obblighi di informazione

Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato VI del Reg. (CE) 1974/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 368 IT del 23.12.2006), paragrafo 2.2. "Competenze dei beneficiari", per le operazioni dei Programmi di Sviluppo Rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese agroindustriali) di costo complessivo superiore a 50.000 Euro, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000 Euro deve essere affisso un cartello.

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell'operazione conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.1 dello stesso allegato VI.

Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

25. Responsabile del Procedimento

Struttura preposta all'istruttoria: L'Altra Romagna.

Responsabile del Procedimento: Christian Castorri.

Viale Roma 24, 47027 Sarsina (FC).

Tel. 0547-698301 e-mail c.castorri@altraromagna.net

Sito internet: www.altraromagna.it

26. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna e il GAL L'Altra Romagna, si riservano di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.